

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

Provincia di Lecce



REGOLAMENTO DI GESTIONE PORTO TURISTICO MARINA DI TORRE VADO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 29/11/2010)
(Emendato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 06/08/2012)

P R E M E S S A

Il **Comune di Morciano di Leuca** ha redatto il presente regolamento per la gestione del **Porto della Marina di Torre Vado**, a seguito del rinnovo delle Concessioni Demaniali marittime da parte della competente **Autorità Marittima Regionale**.

Il presente regolamento inquadra le modalità per l'utilizzo dell'area portuale in concessione allo scopo di:

- **aumentare e migliorare l'offerta locale del turismo nautico e della nautica da diporto;**
- **privilegiare le attività della pesca;**
- **favorire la concessione di posti barca secondo criteri di trasparenza, equità e compatibilità tra l'attività professionale della pesca ed il contesto storico-ambientale.**

Al fine di valorizzare un bene pubblico di sicura valenza e renderlo maggiormente operativo sono necessari alcune azioni quali:

- **continua manutenzione e pulizia dell'area in concessione;**
- **strutturazione e attivazione di alcuni servizi primari quali la fornitura di acqua e luce elettrica;**
- **potenziare gli strumenti del servizio di guardiania notturno;**
- **riordino ed eventuale incremento dei posti barca;**
- **potenziamento del servizio di assistenza alle imbarcazioni ormeggiate in regola con i pagamenti;**
- **attivazione di ulteriori servizi di supporto agli utenti;**
- **costante miglioramento della base logistica provvisoria necessaria per il funzionamento della struttura;**
- **perfezionamento del servizio di parcheggio interno per autovetture, ciclomotori, motocicli, mezzi di trasporto da lavoro e carrelli traino, utilizzando il piazzale adiacente la strada di accesso al porto dalla Litoranea.**

ARTICOLO 1

Il Porto Turistico della marina di Torre Vado è costituito dallo specchio d'acqua delimitato dai due moli, di sopraflutto e di sottoflutto, nonché dalle attrezzature e dagli impianti atti ad ormeggiare imbarcazioni che saranno individuate dall'organo esecutivo con proprio provvedimento.

ARTICOLO 2

Tutte le imbarcazioni, siano esse natanti, galleggianti, pescherecci, a remi, a vela o a motore, sono definite con i termini **Imbarcazione** o **Unità**.

Il Comune di Morciano di Leuca sarà indicato con la sola dicitura "**Comune**".

ARTICOLO 3

Il Comune si riserva di **aggiornare in ogni momento** il presente regolamento per la gestione con ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più funzionale ed efficiente per gli utenti del porto turistico per la fruizione dello stesso.

ARTICOLO 4

La tipologia dei posti barca disponibili risulta dalla seguente tabella.

PONTILE	NUMERO POSTI	DIMENSIONI IMBARCAZIONE
PONTILE A	7 + 11	Lunghezza fino a ml. 6,00
PONTILE B-C	15 + 15	Fino a ml. 6,00

PONTILE D-E	15 + 15	Fino a ml. 6,00
PONTILE F-G	15 + 15	Fino a ml. 6,00
PONTILE H	15	Fino a ml. 6,00
PONTILE I	15	Fino a ml. 7,00
PONTILE L	10	Fino a ml. 7,00
PONTILE M	15	Fino a ml. 9,00
PONTILE M	4	Solo gommoni
TOTALE	149	

Tale stato può comunque essere liberamente modificato e ampliato dall'Amministrazione in relazione alle esigenze e tipologia della domanda.

Le assegnazioni saranno effettuate in funzione della disponibilità degli ormeggi di pari classe dell'imbarcazione oggetto della richiesta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l'ormeggio di classe superiore qualora ritenuto utile nell'economia della gestione. In tal caso sarà applicata la tariffa della classe nominale dell'ormeggio seppure superiore a quella dell'imbarcazione.

ARTICOLO 5

5.1 Tariffe

Le tariffe, da intendersi al **netto dell'IVA** e variabili in funzione della stagionalità, saranno applicate a metro lineare sulla base della lunghezza risultante dalle dimensioni minime nominali previste nella tabella di cui all'art. 4. Qualora la lunghezza occupata, determinata mediante la misura effettiva fuori tutto delle unità, compresi i multiscafo, dovesse eventualmente superare quella nominale dell'ormeggio la tariffa unitaria sarà applicata su tale lunghezza effettiva.

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'emissione della fattura.

Per i posti barca stanziali il pagamento della quota deve essere versato per intero entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo deroghe.

Se alla scadenza del **31 Gennaio** il corrispettivo non fosse pagato si applica una penalità del:

- **10% sulla quota totale fino a 30 giorni oltre la scadenza;**
- **30% sulla quota totale dai 31 fino a 60 giorni oltre la scadenza;**
- **50% sulla quota totale dai 61 giorni oltre la scadenza.**

Nel corrispettivo è compresa l'opportunità, fino alla concorrenza dei posti disponibili, di utilizzare il parcheggio interno all'area portuale limitatamente ad 1 autoveicolo ed eventuale carrello per ciascuna imbarcazione.

5.2

~~Titolarità del posto barca e riduzioni sulle tariffe per i residenti (IL PRESENTE ARTICOLO E' STATO INTERAMENTE ABROGATO CON ATTO CC DEL 06/08/2012 N. 10)~~

~~(Sono previste riduzioni per i residenti nel Comune di Morciano di Leuca con anzianità di residenza di almeno 3 anni (sia professionisti che diportisti).~~

~~Il cambio di residenza ad altro comune comporta la perdita delle riduzioni sulle tariffe.~~

~~Per i natanti e comunque per tutte le imbarcazioni non iscritte ad un pubblico registro si terrà conto dell'intestatario dell'assicurazione il quale dovrà anche consegnare copia di tre precedenti pagamenti della polizza assicurativa a proprio nome e riferiti a quella stessa imbarcazione.——~~

~~Il titolare del posto barca dovrà essere anche il titolare della polizza assicurativa riguardante l'imbarcazione. Eventuali cambi di intestazione della polizza assicurativa da un non residente a un residente verranno presi in considerazione solo dopo 5 anni successivi alla data di cambio di intestazione della polizza assicurativa.——~~

~~Qualora il titolare di posto barca ceda la propria imbarcazione ad un non residente questi non eredita le condizioni tariffarie agevolate.~~

~~Il titolare del posto barca deve anche essere il principale utilizzatore dell'imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare anche i nomi del/i maggiore/i fruitore/i.——~~

~~Qualora fra questi comparisse un cittadino non residente nel territorio si ha la perdita del regime tariffario agevolato per residenti. Fanno eccezione i rapporti di parentela (ammessi figli, genitori, fratelli/sorelle del titolare, generi/nuore, suoceri/suocere, zii e nipoti di primo grado).——~~

~~Qualora dopo nr 4 verifiche consecutive venisse accertato che il principale fruitore dell'imbarcazione non è il titolare dell'imbarcazione, questi perderà la riduzione tariffaria per residenti e verrà denunciato all'autorità giudiziaria, potrà subire una condanna penale.——~~

~~Non è previsto il cumulo delle riduzioni in caso di possesso di più requisiti.) ABROGATO.~~

5.3

Cambio di imbarcazione

Qualora il titolare di posto barca ceda la propria imbarcazione e la sostituisca con un'altra di sua proprietà, questi deve fare opportuna richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale indicandone i dati principali necessari e allegando:

1. autocertificazione che attesti la proprietà dell'imbarcazione e che il titolare del posto barca è anche il principale utilizzatore dell'imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare anche i nomi del/i maggiore/i fruitore/i;
2. polizza assicurativa della nuova imbarcazione;
3. documentazione attestante l'acquisto della nuova imbarcazione;
4. documentazione attestante il nuovo punto di ormeggio della imbarcazione rimossa o la sua eventuale cessione o distruzione.

La mancata consegna della suddetta documentazione comporta l'applicazione della tariffa piena di ormeggio anche per i residenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non autorizzare eventuali cambi di imbarcazione da parte dello stesso titolare qualora la successiva imbarcazione presenti misure eccessivamente difformi dalla precedente, tali da creare difficoltà di navigazione o di ormeggio alle imbarcazioni vicine.

5.4

Verifiche e controlli sui dati.

L'Amministrazione Comunale con periodici controlli a cura del personale preposto può verificare che l'utilizzo del posto barca venga esercitato nel rispetto del seguente regolamento e nel caso di dubbi sulla veridicità del contenuto della autocertificazione.

La pubblica amministrazione si riserva la possibilità di controllo sui dati in proprio possesso e qualora i dati forniti nell'autocertificazione non risultassero reali si potrà prospettare l'azione in giudizio per il reato di falsa dichiarazione. Il titolare del posto barca potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria, potrà subire una condanna penale e decadrà dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

ARTICOLO 6

La concessione del posto-barca è personale e quindi non è cedibile a terzi, neppure a titolo gratuito. E' vietata la sub-concessione.

ARTICOLO 7

Per particolari esigenze tecniche, quali la necessità di effettuare lavori di manutenzione al porto, potrà essere chiesto agli assegnatari del posto barca un temporaneo allontanamento dell'unità per consentire il corretto svolgimento dei lavori stessi e questo senza l'obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto.

ARTICOLO 8

Qualunque unità ad uso turistico privato che raggiunga il porto potrà ormeggiare nei posti liberi a disposizione, sempre che essa si trovi nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa a norma delle disposizioni vigenti.

La **sosta** è disciplinata da tariffa e la durata sarà concordata con l'ente gestore, in funzione dei posti disponibili.

Scaduto il termine della durata concordata il natante dovrà essere allontanato dal proprietario o sarà rimosso dall'ente gestore con i propri mezzi e saranno addebitati al proprietario i costi relativi alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché ai costi della rimessa eventuale.

ARTICOLO 9

Per comprovati casi di **avaria** o **forza maggiore** è consentito l'accesso al porto turistico o l'ormeggio a qualsiasi unità nei posti liberi e a disposizione.

La durata dello stazionamento non potrà essere superiore a giorni 5, salvo causa di forza maggiore e dovrà essere autorizzato dall'ente gestore, al quale deve essere tempestivamente inoltrata idonea domanda. Scaduto tale termine l'ente gestore provvederà alla rimozione dell'unità.

ARTICOLO 10

In caso di eccezionale **evento atmosferico** o **meteorologico**, ogni unità in difficoltà può accedere al porto turistico e ormeggiare nei posti a disposizione, usufruendo delle attrezzature esistenti o delle dotazioni di bordo. Cessato l'evento, entro il giorno successivo, le unità che hanno trovato rifugio nel porto dovranno salpare gli ormeggi e lasciare il porto stesso.

Scaduto il termine di cui sopra, l'ente gestore si riserva la facoltà di rimuovere l'unità con i propri mezzi ed addebitarne i costi al proprietario.

ARTICOLO 11

Quando l'**imbarcazione** è usata per il **pernottamento**, gli occupanti sono tenuti a dichiarare la propria presenza all'ente gestore, nonché a provvedervi mediante le dotazioni di bordo senza l'obbligo per l'ente gestore di somministrazione di servizi (acqua, luce, ecc.).

ARTICOLO 12

L'unità dovrà essere ormeggiata al posto assegnato in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'utente. L'unità dovrà essere dotata di almeno **n. 6 parabordi** e di attrezzature di bordo idonee per l'ormeggio nel porto turistico.

Ogni unità dovrà **essere in piena efficienza** dal punto di vista della navigabilità, della sicurezza e contro il pericolo di incendi, nonché in regola sotto il profilo amministrativo a norma delle disposizioni vigenti. Per assicurarsene l'ente gestore avrà il diritto di verificare l'efficienza e i documenti prescritti di ogni unità in qualsiasi momento lo ritenga necessario.

Le unità che non risultino essere in stato di navigabilità tecnica e amministrativa e quelle che costituiscono un pericolo per la sicurezza, saranno allontanate dal porto.

Le imbarcazioni dovranno sempre essere ormeggiate in massima sicurezza secondo le norme dell'arte marinaresca con cime e parabordi adeguati di proprietà dell'armatore e della cui efficienza e adeguatezza è direttamente responsabile.

ARTICOLO 13

L'uso degli impianti del porto turistico dovrà avvenire in ogni caso sotto la completa e assoluta responsabilità dell'utente.

ARTICOLO 14

Tutti i rifiuti solidi dovranno essere scaricati esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti.

ARTICOLO 15

E' fatto obbligo, nello svolgere qualsivoglia attività sugli impianti del porto turistico e manovra a bordo di unità di rispettare scrupolosamente le norme prudenziali e regolamentari di sicurezza.

ARTICOLO 16

All'ente gestore è riservata comunque la facoltà di alare a terra o ormeggiare in altro luogo le unità che per qualsiasi motivo possano causare danni alle attrezzature o per motivi di sicurezza.

Ciò senza obbligo di darne avviso al concessionario del posto barca che è però tenuto a rifondere all'ente gestore i costi relativi.

ARTICOLO 17

E' fatto divieto assoluto di:

- manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche o aggiunte alle strutture esistenti;
- ingombrare il molo con qualsiasi materiale e tanto meno con rifiuti e simili.

ARTICOLO 18

Attività non consentite all'interno del porto: (IL PRESENTE ARTICOLO E' STATO INTEGRATO CON ATTO CC DEL 06/08/2012 N. 10 , COME SEGUE:

PUNTO

- 1) Dotare l'imbarcazione di almeno 6 parabordi, tre per lato, di adeguate dimensioni;**
- 2) Mantenere il gambo del motore fuori bordo abbassato e l'elica in acqua.**
 - a) nuotare, esercitare attività subacquee o di pesca;**
 - b) esecuzione di prove motori o/e la effettuazione di qualsiasi attività che possa provocare rumori molesti o scarichi inquinanti nelle acque (lavaggio delle imbarcazioni con detersivi, uso dei servizi igienici di bordo, ecc.);**
 - c) praticare sci nautico e windsurf.**

ARTICOLO 19

L'occupante dell'ormeggio è **responsabile** degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria imbarcazione dovessero arrecare alle persone nonché alle attrezzature ed impianti del porto turistico e alle imbarcazioni ormeggiate.

ARTICOLO 20

L'**Ente gestore** non assume responsabilità per furti dell'imbarcazione, sottrazioni o danneggiamenti alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, né di oggetti lasciati a bordo. Parimenti non sono riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

ARTICOLO 21

Gli utenti sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Navigazione e da altre leggi o regolamenti generali e speciali, emanati in materia.

ARTICOLO 22

L'**inosservanza** delle disposizioni sulla sicurezza o sull'inquinamento ed il mancato versamento dei canoni danno diritto all'ente gestore di risolvere immediatamente il rapporto, revocando l'assegnazione senza obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto.

ARTICOLO 23

La concessione del posto barca con l'assegnatario potrà essere revocate in qualsiasi momento qualora ricorrano motivi di sicurezza e/o urgenti.

ARTICOLO 24

L'assegnazione dell'ubicazione dei posti barca verrà fatta con criteri di uso razionale a seconda delle disponibilità e verranno individuati dalla Amministrazione Comunale. Le assegnazioni saranno insindacabili.

ARTICOLO 25

Servizi generali previsti:

- pulizia delle banchine
- vigilanza e antinquinamento
- attrezzature antincendio
- assistenza ormeggio e disormeggio
- raccolta rifiuti solidi
- raccolta degli oli esausti

ARTICOLO 26

26.1 Eventuali **posti** lasciati **liberi** e disponibili verranno registrati dal Comune o dal Gestore, divisi per categoria e assegnati per **bando pubblico**. Le richieste dovranno essere esclusivamente compilate su apposito modulo prestampato preparato dal Comune e/o dal Gestore e andranno consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune e/o all'ufficio del Gestore in data prestabilita e opportunamente resa pubblica. Il criterio stabilito per l'assegnazione è l'ordine cronologico in funzione della registrazione effettuata dall'Ufficio Protocollo e/o dal Gestore, ed al tipo di posto barca disponibile.

26.2 Chi già titolare di posto barca assegnato nel territorio del Comune di Morciano di Leuca non può richiederne uno ulteriore nella presente area in concessione, fatta eccezione per le attività di noleggioro.

26.3 Sarà possibile assegnare un solo posto barca per nucleo familiare.

26.4 I posti barca saranno registrati in un apposito elenco redatto dal Comune e/o dal Gestore.

26.5 Chi non usufruisce del **posto barca** lasciandolo vacante pur essendone titolare è obbligato ad effettuare la **rinuncia** e comunicarla al Comune e/o al Gestore, compilando l'apposito modulo prestampato. Il Comune e/o Gestore si riserva di effettuare dei controlli periodici per verificare il reale e opportuno utilizzo del posto barca da parte dell'assegnatario. Se a seguito di verifica un posto barca non venisse utilizzato dal titolare nelle forme stabilite di cui ai punti precedenti, il Comune si riserva di revocarne

l'assegnazione. Il natante se presente dovrà essere allontanato dal proprietario o sarà rimosso dall'ente gestore con i propri mezzi e saranno addebitati al proprietario i costi relativi alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché ai costi della rimessa eventuale. Il posto barca sarà riassegnato in funzione della lista di cui al punto 26.1.

ARTICOLO 27

Accesso delle unità all' ambito portuale

L' accesso via mare all' ambito portuale della marina di Torre Vado è consentito esclusivamente alle unità aventi un pescaggio massimo di metri 2,50 nel Porto.

ARTICOLO 28

Condotta delle unità all' interno del porto

La condotta delle unità all' interno dell' ambito portuale della marina di Torre Vado dovrà avvenire a velocità non superiore ai 3 nodi o comunque alla velocità minima di manovra, tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali.

Le unità in uscita dal porto hanno precedenza su quelle in entrata.

ARTICOLO 29

Disposizioni generali

All' interno dell' ambito portuale della marina di Torre Vado è fatto divieto di:

1. far circolare cani non muniti di museruola e/o non tenuti al guinzaglio;
2. sostare nell'area portuale con tende uso campeggio o similari;
3. utilizzare imbarcazioni alate a secco ad uso abitazione;
4. depositare combustibili e materiali infiammabili di qualunque genere;
5. gettare in mare o nelle acque portuali rifiuti, olii, nafta e qualsiasi materiale che possa essere comunque fonte di inquinamento;
6. occupare aree portuali, pontili e banchine con unità di qualunque tipo, attrezzi vari e da pesca e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione della locale Delegazione di Spiaggia.
7. Stendere linee elettriche volanti.
8. Parcheggiare autovetture, motocicli, ciclomotori e carrelli oltre le aree di sosta consentite.